

(N. 1422)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 marzo 1956 (V. Stampato N. 1961)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 MARZO 1956

Norme per i concorsi ad agente di cambio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo degli agenti di cambio di ogni Borsa Valori è tenuto dalla Camera di commercio.

Il numero dei suoi componenti viene determinato, per ciascuna Borsa Valori, dal Ministro del tesoro, sentito il parere della Camera di commercio, della Deputazione di Borsa, del Comitato direttivo degli agenti di cambio o della Commissione per il listino.

Art. 2.

La nomina ad agente di cambio si consegue esclusivamente per concorso.

Per la copertura dei posti vacanti nei ruoli degli agenti di cambio presso le singole Borse Valori, il Ministro del tesoro, uditi i pareri degli organi di cui all'articolo 1, bandisce per ciascuna Borsa Valori, il relativo concorso, ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro nomina la Commissione esaminatrice per ciascun concorso composta:

- a) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro, che la presiede;
- b) dal presidente della Deputazione di Borsa o da un membro della Deputazione stessa, designato dal presidente;

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) dal presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio o della Commissione per il listino, o da uno dei loro membri designato dal rispettivo presidente;

d) da un rappresentante della Camera di commercio;

e) da un professore universitario di ruolo o da un libero docente in discipline economiche e finanziarie, designato dal rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione superiore della città in cui ha sede la Borsa per la quale viene bandito il concorso.

Qualora trattasi di Borsa per la quale gli Organi relativi non siano ancora costituiti, la designazione dei membri di cui alle lettere b) e c) viene fatta dalla Camera di commercio.

Le mansioni di segretario della Commissione esaminatrice sono disimpegnate da persona scelta dalla Commissione medesima.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, devono essere presentate alla Segreteria della Commissione non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A corredo delle domande debbono essere prodotti i seguenti documenti conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati, ove la legalizzazione sia richiesta:

a) fotografia, di data recente, applicata sul foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dall'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato è in età non inferiore ai ventisette e non superiore ai cinquanta-cinque anni;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura;

h) copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, in originale od in copia autentica notarile, conseguita in una Università od in altro Istituto di istruzione superiore dello Stato;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa Valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio o per un triennio quale procuratore di agente di cambio ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'Ufficio borsa valori o l'Ufficio titoli di una banca o quale commissionario di Borsa, in proprio o come responsabile di ditta concessionaria, ammesso nel recinto riservato di Borsa.

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti o pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio della città, sede della Borsa per la quale viene indetto il concorso, della somma di lire 10.000 per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere c), d), f) e g), debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 5.

I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano agenti di cambio in carica o risultino avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti ovvero siano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera i) del precedente articolo 4.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento della entrata in vigore della presente legge non abbiano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, potranno partecipare ai concorsi anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio.

Per tali candidati il limite massimo di età è elevato ad anni sessanta.

Ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio delle città sedi di Borsa, su istanza degli interessati, sono tenute a precisare in apposito registro, la posizione degli agenti di cambio, dei procuratori di agenti di cambio e dei rappresentanti alle grida di agente di cambio.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Per fruire della preferenza di cui sopra i candidati dovranno presentare i documenti prescritti che saranno indicati nel bando di concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che detti documenti vengano prodotti anche dopo la presentazione della domanda per la partecipazione al concorso ma non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna per ciascun candidato, ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse Valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonché, per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di ugual numero di punti.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso sono sottoposti, da parte della Commissione esaminatrice, ad una prova di idoneità. La prova consisterà in esame orale avente per oggetto principî di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonché le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse Valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una votazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono, a richiesta, dispensati dal sostenere la prova di idoneità di cui al presente articolo e, in tal caso, sono ad essi attribuiti i diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera c), primo comma, del precedente articolo 7.

Art. 9.

La somma dei punti che i candidati conseguono in base all'articolo 7, costituisce la classificazione complessiva.

A parità di punteggio hanno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per uguale periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di Istituti di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere c), d), ed e), si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Dopo le preferenze di cui sopra si osservano quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione del precedente articolo 6.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, formata la graduatoria degli idonei, la trasmette al Ministro del tesoro, che dopo aver riconosciuto la regolarità del procedimento seguito per la sua formazione, l'approva con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Il Ministro del tesoro, successivamente, promuove il decreto di nomina dei vincitori del concorso, secondo l'ordine di graduatoria.

Al Ministro del tesoro è riservata la facoltà di rifiutare una nomina quando nei confronti del concorrente sia sopravvenuta la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso.

Art. 12.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione stabilita dalle vigenti disposizioni per ciascuna Borsa Valori.

La cauzione deve essere versata entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di comunicazione di nomina, sotto pena di decadenza.

Art. 13.

I concorrenti che risultino idonei in base alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 10 dalla Commissione esaminatrice, ed approvata dal Ministro del tesoro, e che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti in seguito a rinuncia dei vincitori prima della nomina. Il Ministro del tesoro ha però facoltà di promuovere la nomina dei detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, in sostituzione dei rinunciatarî, entro tre mesi dalla data di nomina, dei rinunciatarî medesimi e nel limite di un terzo dei posti che si rendano disponibili.

I posti che rimangano scoperti, sempre fra quelli messi a concorso, per rinuncia da parte dei vincitori all'esercizio della professione dopo l'avvenuto versamento del deposito cauzionale, saranno conferiti, esclusivamente, con un nuovo concorso.

Art. 14.

Gli agenti di cambio immessi nel ruolo di una Borsa Valori dopo l'entrata in vigore della presente legge cessano di appartenere al ruolo stesso al compimento del 70° anno di età.

Art. 15.

Sono abrogati gli articoli da 1 a 10 compreso, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321.

Art. 16.

(*Disposizione transitoria*).

Per la prima applicazione della presente legge verrà costituito presso ogni Borsa Valori un ruolo transitorio comprensivo di tanti posti quanti sono stati i concorrenti che per merito di punteggio avrebbero conseguito la nomina ad agente di cambio nei concorsi di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 febbraio 1951, se il posto spettante agli stessi non fosse stato assegnato ed attribuito con precedenza a combattenti, invalidi e assimilati. Hanno diritto di essere assegnati in tale ruolo ed in ordine di graduatoria i concorrenti non nominati

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la causale suddetta ed aventi un minimo di anni 5 di prestazione quali procuratori di agente di cambio o commissionari di Borsa all'emanazione della presente legge.

L'istanza per la iscrizione al ruolo transitorio deve essere presentata, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, al Ministro del tesoro,

che provvederà alla formazione del ruolo transitorio entro i 30 giorni successivi, iscrivendovi i sopraindicati, in quanto conservino tuttora i requisiti previsti dal cennato decreto del Ministro del tesoro 10 febbraio 1951. La documentazione del titolo e dell'anzianità è richiesta dall'interessato alla Deputazione di Borsa.